

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**Doc. XVI**  
**n. 8**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PILLON)

SULLA

**QUESTIONE SE IL SENATO DEBBA  
PROMUOVERE CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE  
TRA POTERI DELLO STATO INNANZI ALLA CORTE  
COSTITUZIONALE CON RIGUARDO AGLI ATTI  
POSTI IN ESSERE NELL'AMBITO DEL  
PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE PRESSO IL  
TRIBUNALE DI MODENA NEI CONFRONTI  
DELL'ONOREVOLE GIOVANARDI, SENATORE  
ALL'EPOCA DEI FATTI (1640/2020 R.G.N.R. -  
1851/2020 R.G. Trib.)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 2021**

---

*ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, con riferimento ad una materia di competenza*

ONOREVOLI SENATORI.- Il Tribunale di Modena, con lettera pervenuta il 25 gennaio 2021, ha trasmesso al Senato - ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti del procedimento penale n. 1640/2020 R.G.N.R. - 1851/2020 R.G. Trib. nei confronti del dottor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione a due capi di imputazione, di cui un primo ha ad oggetto gli articoli 110, 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti), 61, n. 2 e n. 9 del codice penale, il secondo concerne gli articoli 81, 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) e 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) del codice penale (Capo B).

In estrema sintesi, l'onorevole Giovanardi è accusato di aver posto in essere una serie di attività volte ad ottenere alle imprese Bianchini Costruzioni S.r.l. e IOS di Bianchini Alessandro, la revoca dell'esclusione dalla cosiddetta *white list* (e cioè l'elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante nel contesto dei pubblici appalti) operata dal Prefetto.

Nel corso dell'esame da parte della Giunta della vicenda sopracitata, su sollecitazione dello stesso onorevole Giovanardi, si è posta incidentalmente in luce la questione dell'utilizzo - da parte dell'autorità giudiziaria - di videoregistrazioni effettuate da un privato coimputato nello stesso procedimento, il signor Alessandro Bianchini, nei confronti del medesimo parlamentare.

\* \* \*

Occorre preliminarmente rammentare che la Cassazione penale ha chiarito come le videoregistrazioni effettuate dai privati siano da considerarsi "prove documentali" rappresentative, acquisibili *ex* articolo 234 del codice di procedura penale (v. in tal senso Cassazione penale, V, 12 novembre 2020, n. 31831; v. anche Cassazione penale, V, 19 novembre 2020, n. 32544; Cassazione penale, V, 15 luglio 2020, n. 21027).

Tale principio giurisprudenziale, che attiene alla caratterizzazione sistematica dei mezzi di prova, non può tuttavia essere considerato prevalente in relazione alle norme di rango costituzionale, e segnatamente alla prerogativa di cui al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, secondo cui l'acquisizione agli atti del processo penale di "qualsiasi forma" di captazione di "conversazioni" del parlamentare debba essere preventivamente autorizzata dalla Camera di appartenenza.

Riguardo al profilo in questione infatti si evidenzia che la Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 - relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici del medesimo parlamentare - precisa testualmente che *"non è possibile muovere, come invece fa il giudice rimettente (sempre alla luce della disciplina processuale vigente), dal presupposto che tra il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, da un lato, e il documento che rivela i dati estrinseci di queste, dall'altro, sussista una differenza «ontologica»"* (vedi punto 2.3 della parte in diritto della predetta sentenza). La Consulta sottolinea inoltre che *«il duplice riferimento, nell'art. 68, terzo comma, Cost., a "conversazioni o comunicazioni", induce a ritenere che al contenuto di una conversazione o di una comunicazione, siano accostabili, e risultino perciò protetti dalla garanzia costituzionale, anche i dati puramente storici ed esteriori, in quanto essi stessi "fatti comunicativi»"*.

La Corte costituzionale nella predetta sentenza evidenzia altresì che la garanzia dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione *"può estendersi ad un atto investigativo idoneo a incidere sulla libertà di comunicazione del parlamentare"*, affermando altresì che *"tale capacità intrusiva assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino che è altresì parlamentare abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione"*.

Tali affermazioni chiare e precise della Corte costituzionale, inerenti alla materia dei tabulati, trovano un rilievo ancora più pregnante per quel che concerne le videoregistrazioni effettuate da privati, atteso che, se il tabulato telefonico consente solo la localizzazione del parlamentare e l'individuazione dei destinatari delle telefonate, senza in alcun modo svelare contenuti della sua sfera comunicativa, al contrario le videoregistrazioni effettuate nascostamente dai privati nei confronti del parlamentare espletano un effetto più intrusivo rispetto alla sua sfera comunicativa, rivelando i contenuti delle sue conversazioni.

In altri termini, se il tabulato telefonico è qualificabile come "*intercettazione di conversazioni o comunicazioni*" ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione - come precisato a chiare lettere dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 - a maggior ragione è configurabile come intercettazione di conversazioni una videoripresa effettuata nascostamente da un privato che carisca brani di conversazione di un parlamentare.

Va poi evidenziato che se la richiesta di autorizzazione all'utilizzo deve essere avanzata per le intercettazioni assunte dalla polizia giudiziaria - su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari - su un'utenza telefonica di un terzo, a maggior ragione essa dovrebbe essere presentata per le registrazioni effettuate nascostamente da soggetti privati col proprio cellulare, ovviamente ove l'autorità giudiziaria procedente voglia utilizzarle nei confronti di un soggetto avente la qualifica di parlamentare all'epoca dei fatti. Come emerso in più occasioni anche nel corso del dibattito relativo alla vicenda in questione, diversamente opinando si arriverebbe al paradosso che l'autorità giudiziaria potrebbe lecitamente acquisire al processo le registrazioni delle conversazioni private di un parlamentare effettuate nascostamente da qualsiasi cittadino col proprio cellulare mentre la stessa autorità giudiziaria dovrebbe preventivamente richiederne l'autorizzazione, qualora le stesse registrazioni fossero disposte nell'ambito delle attività di indagine, con conseguente sostanziale elusione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Come infatti a nessuno verrebbe mai in mente di pensare che la polizia giudiziaria possa registrare nascostamente le conversazioni di un parlamentare e poi impiegare quelle conversazioni in un processo penale senza autorizzazione della Camera di appartenenza, a maggior ragione non possono certo essere acquisite - senza autorizzazione - le stesse registrazioni se effettuate nascostamente da un privato.

Nel caso di specie sussistono dunque sia l'elemento materiale della registrazione, effettuata da privato all'insaputa dell'onorevole Giovanardi, sia la loro acquisizione agli atti del processo, disposta prima dalla Procura e poi dal Tribunale di Modena, tanto che le registrazioni, insieme agli altri mezzi di prova, sono state poste a fondamento della decisione del Tribunale di procedere col giudizio immediato e ammesse come mezzi di prova.

\* \* \*

In definitiva, nel concetto di "*intercettazioni*" di cui alle norme sopracitate non possono non rientrare le registrazioni e le captazioni effettuate nascostamente o fraudolentemente dai privati, anche alla luce della circostanza che l'inciso "*in qualsiasi forma*" contenuto nell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione rende ancora più pregnante la valenza "*ampia*" e per così dire "*omnicomprensiva*" della fattispecie di "*intercettazione di conversazioni*", nella quale rientrano quindi le intercettazioni intese "*in senso stretto*", ossia disposte dall'autorità giudiziaria e dalla stessa utilizzate nei confronti di un parlamentare, i tabulati - non citati espressamente dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione ma riconducibili a tale ambito, come precisato dalla Corte costituzionale - ed infine le intercettazioni "*in senso ampio*", ossia le registrazioni e le captazioni - specialmente quelle nascoste o fraudolente - effettuate da privati, se poi utilizzate dall'autorità giudiziaria nei confronti di un parlamentare.

Avendo il Tribunale di Modena già acquisito tali intercettazioni in violazione della relativa prerogativa, non resta che adire la Corte costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 134 della Costituzione.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, la Giunta propone all'Assemblea l'attivazione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

PILLON, *relatore*.